

RG 81753/2015



TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 81753 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

[REDACTED] nato in GAMBIA, [REDACTED] (C.I. CLESIMIN50848 [REDACTED]) (CUI 04Z7XKK), rappresentato e difeso dall'avv. PITORRI IACOPO MARIA

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore.

- convenuto -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 17.12.2015 [REDACTED], ha impugnato il provvedimento emesso in data 23.09.2015 e notificato in data 03.12.2015 con il quale la Commissione

Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

Il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato di essere originario di Kiang e di essere stato costretto a lasciare il suo paese nel 2013 in quanto omosessuale; ha riferito di essere stato scoperto dal figlio di suo fratello mentre era in casa insieme al suo compagno; venuto a sapere della circostanza, il fratello minacciava di denunciarlo alla polizia; pertanto, il ricorrente fuggiva dal paese, temendo di essere arrestato e condannato essendo l'omosessualità considerata reato in Gambia.

Nel merito, il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs 25/2008, può ritenersi fondato.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l.24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal d.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla



domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Nel caso di specie, la decisione deve fondarsi essenzialmente sulla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, e delle dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'udienza del 20.09.2016.

La specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la parte ricorrente a fuggire dal Gambia, si sostanzia nel timore di subire persecuzioni per il suo orientamento sessuale, per il quale avrebbe subito l'arresto. Il ricorrente durante l'interrogatorio libero reso in udienza ha fornito dettagli precisi delle circostanze della scoperta da parte del fratello e sulla necessità di lasciare il paese; ha, inoltre, depositato copia del tesserino attestante l'attuale iscrizione all'associazione Arcigay di Roma.

Le dichiarazioni del ricorrente risultano verosimili e coerenti, prive di significative contraddizioni.

La circostanza che il suo orientamento sessuale sia divenuto di pubblico dominio nel paese di origine rende concreto il rischio che egli, per tale motivo, possa essere sottoposto a persecuzioni.

Secondo quanto desumibile dal Rapporto annuale redatto da Amnesty International e dalle fonti del Ministero dell'Interno in Gambia l'omosessualità è reato (https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2016-10-06_Gambia_Bundu_omosessualit%C3%A0.pdf); pertanto le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Gambia e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità.

La Corte Costituzionale nell'ordinanza n.15981/2012 ha affermato *“Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”*.

La Posizione P7_TC1-COD(2009)0164 del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di

UFFICIO REGIONALE DI ROMA



beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), così recita: “(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale». Per definire un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini”.

La situazione come sopra illustrata rende del tutto verosimile che il ricorrente, il cui orientamento omosessuale è divenuto noto nel paese di origine, possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del Paese a ciò preposte.

Deve, pertanto, essere attribuito al ricorrente lo status di rifugiato politico.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della materia trattata e della condizione delle parti, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale, riconosce a **COLLETTA**, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma, 28/09/2017.

IL GIUDICE

IL GIUDICE

